

**DELIBERA 111/2023/CRL/UD del 24/02/2023**  
**V. SXXX / SKY ITALIA S.R.L. (SKY WIFI - NOW TV)**  
**(GU14/184959/2019)**

**Il Corecom Lazio**

NELLA riunione del 24/02/2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com);

VISTA la delibera n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito “*Regolamento Indennizzi*”;

VISTA l'istanza di V. SXXX del 07/10/2019 acquisita con protocollo n. 0424189 del 07/10/2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. La posizione dell'istante**

Il sig V. SXXX, all'esito negativo del tentativo obbligatorio di conciliazione per la mancata comparizione di Sky Italia, ha introdotto il presente contenzioso rappresentando quanto segue: a) in data 13/06/2019, l'istante ha riscontrato la mancata visione di diversi canali; b) l'istante ha provato ad accedere sul sito [www.skytv.it](http://www.skytv.it) e nella sezione FAI DA TE senza riuscirci; c) in data 25/07/2019 l'istante ha inviato lettera di reclamo a Sky con cui lamentava il disservizio, formulando "regolare richiesta di risarcimento del danno". Tanto premesso, con l'istanza di definizione, ha avanzato le seguenti richieste: i. indennizzo per violazione del codice del consumo; ii. indennizzo per mancata risposta a pec

### **2. La posizione dell'operatore**

Non risulta agli atti prodotta alcuna memoria difensiva da parte di Sky, né allegata alcuna documentazione.

### **3. Motivazione della decisione**

Si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è proponibile. Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dall'istante non possono trovare accoglimento, neppure parzialmente, per i motivi che seguono. La richiesta dell'istante di cui al punto i. non può essere accolta, non rientrando nell'ambito di competenza di questo Corecom la cognizione in ordine ad eventuali violazioni del Codice del consumo di cui al D.lgs. n. 206 del 06/09/2005 da parte di operatori di comunicazioni elettroniche, violazioni cui, del resto, non corrisponde alcuna fattispecie di indennizzo tra quelle espressamente previste ai sensi della delibera n. 347/18/CONS. Anche la richiesta di cui al punto ii. non può essere accolta, poiché nessuna documentazione idonea a provare quanto contestato è stata prodotta dall'utente. Nel caso di specie, infatti, non è stata fornita alcuna prova relativa al malfunzionamento contestato, né tantomeno all'esistenza di un rapporto giuridico intercorrente tra le parti. La pec di reclamo, infatti, non può essere ritenuta, se non supportata da ulteriori elementi, comprovante l'esistenza di un contratto. Altresì, giova richiamare la giurisprudenza di questo Corecom (cfr. ad esempio la determina LAZIO/D/366/2015) in base alla quale la mancata visione di un singolo contenuto o la mancata erogazione dei contenuti afferenti ad un singolo pacchetto all'interno dell'abbonamento Sky non costituisce sospensione amministrativa del servizio ai sensi dell'art.5 della delibera n. 347/18/CONS né tantomeno interruzione del

servizio ai sensi dell'art.6 della predetta delibera, poiché l'impostazione di tutta la normativa a presidio della tutela consumeristica, tutela il diritto dell'utenza alla fruizione del servizio unitariamente inteso (di comunicazione, voce o dati, o televisivo a pagamento). Anche per la richiesta di indennizzo per la mancata risposta al reclamo si rileva l'impossibilità di imputare all'operatore tale mancanza, quando non è chiaro né provato il fondamento non solo del reclamo, ma anche del rapporto intercorrente tra le medesime parti. In ogni caso, nonostante vi sia l'obbligo da parte dell'operatore di rispondere ai reclami presentati da parte dell'utente, anche e soprattutto in caso di rigetto, si ritiene che tali reclami debbano rispondere a determinati requisiti, tra cui l'attualità dell'interesse e la tempestività. È necessario cioè che l'interesse effettivo alla base del reclamo sia la risoluzione della problematica in oggetto nel più breve tempo possibile o il riconoscimento dell'indennizzo per il disservizio occorso, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede. In caso contrario si andrebbe a giustificare la presentazione di reclami tardivi, il cui unico scopo è quello di ottenere un ristoro monetario "sostitutivo" di quello principale, giustificando perciò comportamenti atti ad abusare di un diritto, pur sempre garantito dal Regolamento ma per uno scopo diverso. Nel caso di specie, oltre a non aver prodotto il contratto con Sky, risulta che l'istante ha presentato reclamo in data 25/07/2019, cioè quando il disservizio risultava risolto, essendo durato un solo giorno. Pertanto, si ritiene che le richieste di parte istante non possano essere accolte, in primo luogo perché l'utente non ha adempiuto al proprio onere probatorio, e comunque, in ogni caso, perché non rientrano tra le fattispecie indennizzabili previste dalla delibera 347/18/CONS. Spese di procedura compensate.

Per tutto quanto sopra esposto,

#### **IL CORECOM LAZIO**

vista la relazione del Responsabile del procedimento;

#### **DELIBERA**

##### **Articolo 1**

**1.** Di non accogliere l'istanza del sig. V. SXXX nei confronti di Sky Italia s.r.l. Spese di procedura compensate.

**2.** Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

**3.** È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell’Autorità ([www.agcom.it](http://www.agcom.it)), raggiungibile anche da link del sito di questo Corecom.

Roma, 24 – 02 - 2023

Il Dirigente

Dott. Roberto Rizzi

Il Presidente

Avv. Maria Cristina Cafini

F.to